

Polizza R.C. AUTO

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Garanta Classic Car"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Veicoli di interesse storico o collezionistico per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con forma a Tariffa Fissa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell'auto
- ✓ Danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive che rivestono carattere di regolarità
- ✓ Danni causati a terzi in caso di guida in stato di ebbrezza solo se il grado di ebbrezza rilevato non superi 1 g/l grammi per litro

Bene Assicurazioni risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 di euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Incendio
Raduni Sereni
Infortunati del conducente
Tutela legale
Assistenza



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- * il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- * il proprietario del veicolo, l'usufruttuario,
- * l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- * il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- * i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- * se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze con limite alcolemico superiore ad 1 g/l grammi per litro
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive che rivestono la tipologia di velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione
- ! conducente non abilitato alla guida
- ! circolazione di più veicoli assicurati contemporaneamente
- ! Per l'elenco completo vedi l'Allegato



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.

Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

BENE Assicurazioni S.p.A.

GARANTA VERSICHERUNG CLASSIC CAR

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. auto è stato realizzato il 01/03/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

BENE Assicurazioni S.p.a. – Gruppo Assicurativo Bene - Via dei Valtorta, n. civico 48; CAP 20127; città MILANO; tel. +39 02 892 973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180.

Il patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 12,6 milioni di euro, di cui 11,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 1,6 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Nel corso del secondo trimestre 2018 si è conclusa l'operazione di aumento del capitale sociale per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Pertanto, ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a 16 milioni di euro.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 4,5 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 6,3 milioni di euro e a 5,6 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 140,1%.

Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Veicoli di interesse storico o collezionistico per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con forma a Tariffa Fissa.

Bene Assicurazioni risarcisce i danni fino all'importo massimo stabilito in polizza (Massimale).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 (euroseimilionisettantamila) per i danni alla persona e di € 1.220.000 (eurounmilione duecentoventimila) per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Garanzie estese	<ul style="list-style-type: none">✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell'auto✓ Danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive che rivestono carattere di regolarità✓ Danni causati a terzi in caso di guida in stato di ebbrezza solo se il grado di ebbrezza rilevato non superi 1 g/l grammi per litro
Tipo di guida	Puoi personalizzare la polizza in base al conducente: <ul style="list-style-type: none">✓ la guida del veicolo è consentita solo a conducenti con almeno 26 anni di età. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa della compagnia;✓ A fronte di una maggiorazione del premio è consentita la guida a conducenti con meno di 26 anni di età purché i nominativi siano riportati in polizza.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono previste opzioni che comportino uno sconto sul premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Conducente minore di 26 anni	✓ Conducenti con un'età compresa fra i 18 e i 25 anni identificati e censiti (massimo 5 conducenti) in polizza sono autorizzati alla guida del veicolo assicurato.
Circolazione di più veicoli	✓ È consentita la circolazione di più veicoli contemporaneamente

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In abbinamento alla garanzia R. C. auto obbligatoria sono prestate le seguenti garanzie

INCENDIO	
Garanzie di base	La Società indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, totali o parziali, indicato in polizza causati da incendio, azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Sono inclusi nella garanzia gli optional, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in polizza, pena la loro non indennizzabilità.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: La garanzia è prestata in forma a "primo rischio assoluto" con l'applicazione di una franchigia di 250 euro per sinistro. L'indennizzo avverrà fino alla concorrenza della somma di 7.000,00 euro per la totalità dei veicoli assicurati, senza applicazione della regola proporzionale. Per i veicoli classificati come SELECTION tale somma è da considerarsi per singolo veicolo Esclusioni: sono esclusi dall'assicurazione: <ul style="list-style-type: none"> - i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma; - i sinistri avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da Incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; - i sinistri avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; - i danni determinati o agevolati da dolo o attività illecite dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; - i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del contraente e dell'assicurato.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE	
Garanzie di base	La Società assicura il conducente del veicolo assicurato, dagli infortuni che possa subire: <ul style="list-style-type: none"> - durante la Circolazione sia su area pubblica che privata; - in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo; - in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso; e che ne compori un'invalidità permanente o il decesso
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Franchigie: è prevista l'applicazione di una franchigia del 10% sull'invalidità permanente. Esclusioni: l'Assicurazione non è operante per: <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di Veicoli o natanti a motore e che non siano di regolarità pura; - gli Infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative al Veicolo stesso. - gli Infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;

	<ul style="list-style-type: none"> - gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali; - gli Infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope); - gli Infortuni occorsi durante la guida di Veicoli causati da crisi epilettiche dell'Assicurato; - gli Infortuni occorsi alla guida di Veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'Infortunio subito dall'Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo; - gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; - gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza; - le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici; - le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; - gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Atto vandalico, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell'Assicurato a detti atti. <p>Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del Veicolo indicato in Polizza contro la volontà dell'Assicurato.</p>
--	--

ASSISTENZA	
Garanzie di base	<p>La Società mette a disposizione dell'Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti di seguito descritti. Le prestazioni vengono erogate per il tramite di IMA Italia Assistance S.p.A.</p> <p>La garanzia comprende le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soccorso Stradale: in caso di guasto o avaria, la Struttura Organizzativa provvederà al traino dell'autoveicolo fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione dell'autoveicolo. - Recupero dell'autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale: a seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero dell'autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale; <p>Per un maggior livello di dettaglio si consiglia una lettura attenta della Sezione 8 delle Condizioni generali di Polizza.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: le garanzie di base sono prestate con le seguenti limitazioni:</p> <p>Assistenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soccorso Stradale: la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese del traino e degli eventuali giorni di custodia e di secondo traino fino ad un Massimale di spesa di € 300 (eurotrecento) IVA inclusa. Nel caso in cui l'assicurato intenda avvalersi di altro fornitore per il recupero dell'autovettura immobilizzata, potrà richiederne il rimborso alla Struttura Organizzativa fino ad un massimale di spesa di € 150 IVA compresa per sinistro e per anno. - Recupero dell'autoveicolo fuoriuscito dalla sede stradale: la Struttura Organizzativa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 300 (eurotrecento) IVA inclusa per Sinistro. Nel caso in cui l'assicurato intenda avvalersi di altro fornitore per il recupero dell'autovettura immobilizzata, potrà richiederne il rimborso alla Struttura Organizzativa fino ad un massimale di spesa di € 150 (eurocentocinquanta) IVA compresa per sinistro e per anno. <p>Esclusioni: l'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di Autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

	<ul style="list-style-type: none"> - conduzione dell'autoveicolo in stato di Ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; - atti dolosi dell'Assicurato ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio; - non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione dell'autoveicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; - partecipazione dell'autoveicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti; - uso improprio dell'autoveicolo; - frode o possesso illegale dell'autoveicolo.
--	--

RADUNI SERENI	
Garanzie di base	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, per i danni cagionati involontariamente a terzi nel solo tempo libero ed in concomitanza alla partecipazione a raduni in qualità di partecipante di Veicoli Storici, per le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gite e passeggiate, visite a musei, nonché manifestazioni ricreative in genere organizzate e svolte sotto approvazione dell'associazione e/o del club che organizza il raduno; - Mostre non itineranti di veicoli d'epoca; <p>La Società inoltre rimborsa, le spese già sostenute dall'Assicurato per l'iscrizione a raduni qualora impossibilitato a parteciparvi.</p> <p>Per un maggior livello di dettaglio si consiglia una lettura attenta della Sezione 8 delle Condizioni generali di Polizza.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Limitazioni: le garanzie di base sono prestate con le seguenti limitazioni: Per la presente Garanzia è prevista una franchigia di 300 Euro.</p> <p>La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 (eurocentocinquanta) per ogni sinistro, le spese già sostenute dall'Assicurato per l'iscrizione a raduni qualora impossibilitato a parteciparvi. Il rimborso sarà effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dietro presentazione del modulo di iscrizione/partecipazione o di altro documento probante le spese sostenute per l'iscrizione; - qualora l'assicurato abbia attivato la garanzia Assistenza attraverso la Struttura Organizzativa e questa abbia fornito. <p>Esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di qualsiasi veicolo a motore, anche non iscritto al PRA o ad analoghi registri esteri; - I danni da circolazione di veicoli in pista; - I danni dall'utilizzo di natanti; - Ogni responsabilità di tipo contrattuale e/o professionale; - La detenzione ed uso di materiali pirotecnici, la proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromobili, la partecipazione ed uso di cavalli e carri carnevaleschi. - Danni agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; - Danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui coabitanti e quelle incaricate della sorveglianza delle cose assicurate e, qualora non sia una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata; - determinati da atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, di insurrezione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; - danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o con la detenzione di sostanze radioattive, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; - danni verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; - ogni evento non documentabile.

TUTELA LEGALE	
Garanzie di base	La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.

	<p>Vi rientrano le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di assistenza in sede stragiudiziale; - per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. <p>La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - gare di velocità; - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto nelle forme di garanzia; - vertenze nei confronti del comitato organizzatore durante raduni, manifestazioni e ritrovi; - materia civile contrattuale. <p>La garanzia è esclusa inoltre se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il conducente è imputato per guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). In tali casi le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. - il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il mezzo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il Conducente Assicurato; - il mezzo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo; - il mezzo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del mezzo. - il veicolo non è omologato ASI Targa Oro o con certificato ASI, Storico FMI, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Lancia. <p>La garanzia opera con un Massimale di € 5.000 (euro cinquemila) per sinistro, illimitato per anno.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

Rischi esclusi

! Ulteriori casi di limitazioni

- Sinistri cagionati da Conducente con patente scaduta;
- autoveicoli adibiti a scuola guida, in assenza di istruttore abilitato;
- veicoli con targa in prova, se l'utilizzo del veicolo è irregolare;
- veicolo dato a noleggio con Conducente, in violazione delle disposizioni vigenti;
- veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- veicolo non in regola con la revisione periodica;
- veicolo oggetto di fermo amministrativo.

In questi casi, oltre che in quelli elencati nel Documento Informativo, la Società ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

- La denuncia di Sinistro deve essere inviata alla Società o all'agenzia **entro 3 giorni** da quello in cui il Sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a BENE Assicurazioni S.p.A. se:

- L'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- Se, pure in presenza di danni fisici al conducente, le lesioni riportate non comportino un'invaldità permanente superiore al 9%;
- Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:

- I veicoli coinvolti sono più di due;
- Uno o più veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- Le lesioni riportate dal conducente sono gravi.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici se:

- Il veicolo di controparte sia non identificato;
- Il veicolo di controparte sia non assicurato;
- Il veicolo di controparte Veicoli risulta assicurata da compagnie di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa

Ulteriori informazioni su www.consap.it.

Per Sinistri Corpi Veicoli Terrestri: L'Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia.

Nei casi di Incendio, il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre presentare denuncia alla Pubblica Autorità competente

Assistenza diretta/in convenzione: il cliente ha la facoltà di rivolgersi a strutture convenzionate con la Società per la riparazione del veicolo

Rimborso del sinistro per evitare il malus: il contratto è prestatato nella forma tariffaria fissa, pertanto non è prevista la possibilità di rimborsare il sinistro.

	<p>Gestione da parte di altre imprese: per il rimborso delle spese legali occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati nelle CGA. La gestione dei Sinistri relativi alla garanzia di tutela legale è affidata alla Società D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.</p> <p>Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza vengono erogate per il tramite di IMA Italia Assistance S.p.A.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all'Assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il Risarcimento dei propri danni. Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive invece in 1 (uno) anno dalle singole scadenze ai sensi del medesimo articolo prima richiamato.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, costituiscono motivo di rivalsa.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il termine entro il quale l'Impresa formula l'offerta di Risarcimento per la liquidazione e il pagamento del Sinistro è fissato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti; - 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno a cose purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte; - 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di Risarcimento del danno in caso di lesioni a persone. <p>A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere visione dei relativi atti</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Rimborso	In caso di: <ul style="list-style-type: none"> - vendita o conto vendita; - demolizione, esportazione o distruzione; - furto o rapina; del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto avendo diritto al rimborso della parte del premio pagato e non usufruito. Il rimborso avviene al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori a quelle fornite nel DIP



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il Contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se stipularne uno nuovo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. L'assenza del tacito rinnovo è prevista anche per tutte le altre garanzie accessorie presenti in polizza (es. incendio, furto, infortuni del conducente, ecc.)
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente, a norma dell'articolo 67 duodecies del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo) e successive modifiche ed integrazioni, qualora il Contratto sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere entro 14 (quattordici giorni) giorni successivi alla data di conclusione, senza dover indicare il motivo.
Risoluzione	In caso di: <ul style="list-style-type: none"> - vendita o conto vendita; - demolizione, esportazione o distruzione; - furto o rapina; del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere la risoluzione del contratto avendo diritto al rimborso della parte del premio pagato e non usufruito. Il rimborso avviene al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Garanta Classic Car è rivolto ai proprietari di veicoli di interesse storico o collezionistico così come definito dall'art. 60 C.d.S. che hanno la necessità di ottemperare agli obblighi assicurativi, relativi alla circolazione dei veicoli, previsti dalla normativa vigente.



Quali costi devo sostenere?

- **Costi di intermediazione**
15,00% sui premi imponibili.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Posta Ordinaria: Servizio Reclami, Bene Assicurazioni S.p.A. Via dei Valtorta 48 20127 Milano E-mail: reclami@bene.it Fax: 02 89354715 La Società dovrà fornire riscontro al massimo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9/8/2013, n. 98, l'esperimento dell'azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi è subordinato, quale condizione di procedibilità, al ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia;
Negoziazione assistita	Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014, convertito dalla L.162/2014 l'esperimento dell'azione giudiziaria in materia di Risarcimento del danno da Circolazione di veicoli e natanti, è subordinato, quale condizione di procedibilità ad una richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita;
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">• Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.